



Consulenti del Lavoro

▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**
Via Cristoforo Colombo, 456
00145 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
e-mail consiglionazionale@consulentidellavoro.it
e-mail pec consiglionazionale@consulentidellavoropec.it
C.F.: 80148330584



Roma, 25 giugno 2013
Prot. n. 0006216 /U/38

E-MAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro

e p.c. Consiglieri Nazionali e Revisori dei
Conti dell'Ordine dei Consulenti del
Lavoro

**Oggetto: 1) denuncia di infortunio telematica; 2) proposte in tema di
semplificazioni; 3) iscrizione Punto Cliente**

1.0 Denuncia d'infortunio telematica

A conclusione del monitoraggio sulle criticità derivanti dall'utilizzo della nuova denuncia d'infortunio telematica, la rappresentanza della commissione consiliare, coordinata dal consigliere Lateana Teodoro, ha incontrato i responsabili del progetto della Direzione Centrale INAIL.

Numerose sono state le indicazioni segnalate dai nostri Consigli Provinciali volte a semplificare l'utilizzo dello strumento telematico, che appare di complessa gestione.

In estrema sintesi, le evidenze maggiori hanno riguardato:

- estrema lentezza e farraginosità della procedura con tempi ristretti per effettuare le imputazioni, pena il rischio di “logout” con perdita dei relativi dati inseriti;
- frequenti “black-out” del sito anche in orari normali di lavoro;
- difficoltà nell'individuazione delle mansioni dei lavoratori, anche perché il dato dovrebbe già essere in possesso dell'istituto;
- difficoltà nell'inserimento dell'unità produttiva;
- difficoltà nella gestione del menù delle sedi aziendali, anche in questo caso, il dato dovrebbe essere già a disposizione dell'Istituto;



- impossibilità a cancellare le eventuali denunce di infortunio non lavorate;
- non è prevista la possibilità di una denuncia semplificata non telematica, da inviare durante il periodo di chiusura dello Studio del professionista per ferie;
- aspetto estremamente delicato viene individuato nella possibile corresponsabilità dell'intermediario relativamente ai dati indicati nella denuncia di infortunio.

Tali segnalazioni sono state trattate nel tavolo con i responsabili dell'INAIL, i quali hanno manifestato ampia disponibilità alla risoluzione delle problematiche.

1.1 Unità produttiva

Innanzitutto, ci è stato comunicato che l'indicazione della sede produttiva non è più obbligatoria, ma diventa un dato meramente facoltativo. Questo agevolerà i tempi di compilazione, fermo restando che l'indicazione della stessa dovrà comunque effettuarsi, perché prepedeutica alla abolizione del registro infortuni cartaceo.

Com'è noto, infatti, l'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro – prevede l'istituzione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia dell'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Ai sensi del successivo comma 4, spetta al Ministero del Lavoro - di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – stabilire, con decreto, le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP.

Dopo sei mesi dall'adozione del suddetto decreto non saranno più in vigore le disposizioni riguardanti il registro infortuni, come stabilito dall'art. 53, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008.

Per preparare tale evento, l'INAIL richiede l'inserimento della unità produttiva che è cosa diversa dalla PAT, sede del lavoro, anche se spesso coincidente. Secondo l'art. 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 81/2008, infatti, l'Unità produttiva, è definita “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale” che, secondo l'INAIL, diviene il punto di riferimento produttivo al quale le imprese devono fare riferimento nei loro adempimenti di comunicazione a fini informativi/statistici.

Fermo restando ciò, è stato evidenziato ai responsabili INAIL, che nei casi in cui il concetto di unità produttiva, così come esplicitato dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, coincida con la sede normale del datore di lavoro, si dovrebbe evitare di ripetere tale informazione, perché già in possesso dell'istituto. Basterebbe un apposito "flag" da inserire nella denuncia.

Su questa richiesta la Direzione Centrale Prestazioni INAIL si è riservata di effettuare le opportune verifiche di fattibilità con la Direzione Centrale Prevenzione competente in materia.



1.2 Firma della denuncia

Ulteriore modifica o intervento affrontato, in termini di priorità assoluta, è stato quello relativo alla dichiarazione sostitutiva resa dal Consulente del Lavoro in qualità di mandatario. A tal proposito abbiamo precisato e puntualizzato che il nostro ruolo in questa circostanza si limita alla acquisizione dei dati ed alla relativa trasmissione della denuncia disconoscendo qualsivoglia corresponsabilità.

Anche su questo punto abbiamo registrato la disponibilità dell'INAIL, che ha preannunciato l'impegno di modificare la frase di chiusura della denuncia in modo da evidenziare che l'intermediario è responsabile della corrispondenza dei dati trasmessi in denuncia a quelli comunicatigli dal datore di lavoro. Il datore di lavoro resta responsabile della veridicità dei dati riportati in denuncia e comunicati al mandatario.

1.3 Black out del sito INAIL

Nell'ipotesi di interruzione del sito (purtroppo abbastanza frequente) si è concordata la possibilità di compilare il modulo editabile e allegando la stampa della schermata che dimostra l'improvviso blocco, inviare il tutto per PEC alla sede INAIL competente.

1.4 Codici Istat mansioni dei lavoratori

Anche in questo caso si è chiesto di aggiungere un "flag" nel caso in cui la mansione del lavoratore sia la stessa di quella a suo tempo denunciata nell'UNILAV. In tal caso, l'INAIL si è impegnato a verificare la fattibilità tecnica della importazione del dato dalle comunicazioni obbligatorie.

1.5 Periodo feriale

Sono moltissime le richieste dei colleghi che chiedono per il periodo di sospensione dell'attività dello studio per ferie, di introdurre una comunicazione di tipo ancora più semplificato, da inviare per fax, PEC o raccomandata, a cui seguirà successivamente l'invio completo telematico.

Sono stati sollevati dei dubbi sul piano normativo da parte dell'INAIL, considerate le disposizioni dell'art. 53 T.U. Infortuni e del DPCM 22 luglio 2011 che impone l'obbligo di invio telematico della denuncia da parte delle imprese.

Da parte nostra continueremo a insistere, alla ricerca di una possibile definizione della problematica.

1.6 Rilevazione delle criticità

In conclusione, si è concordato di mantenere il percorso finalizzato ad individuare le criticità presenti nella gestione del rapporto assicurativo e di procedere ad una generale



semplificazione degli adempimenti a carico degli intermediari.

A tal fine nel ringraziare i Consigli Provinciali per la collaborazione, chiediamo di continuare nella segnalazione di ulteriori difficoltà-criticità riscontrate nella compilazione di dette procedure, per riaffermare sempre di più il nostro ruolo propositivo.

2.0 La semplificazione

Anche all'INAIL si è aperto un apposito tavolo di confronto, su questa importante tematica.

Com'è noto dal 1° luglio 2013 (art. 1, DPCM del 22 luglio 2011) la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le pubbliche amministrazioni avvengono esclusivamente in via telematica.

I processi di telematizzazione stanno, quindi, per concludersi. Appare necessario, pertanto, rispondere a questa necessità di semplificazione per tentare di scongiurare sul nascere eventuali complicazioni che spesso si generano proprio quando vengono introdotte nuove procedure.

A tal proposito in rapida sintesi si riassumono le proposte di semplificazione dei consulenti del lavoro presentate recentemente all'INAIL.

- **Possibilità per le aziende di utilizzare un applicativo che consenta di simulare l'emissione di un DURC e verificarne quindi la regolarità.**
- **Facilitare la navigazione e l'utilizzo del sito con particolare riguardo alla ricerca dei documenti pubblicati all'interno.**
- **Evitare rallentamenti del sistema in prossimità delle scadenze.**
- **Autoliquidazione in corso d'anno.**
- **Possibilità di visualizzare le precedenti annualità dei versamenti.**
- **Controllo di qualità dei file da trasmettere per individuare a monte eventuali correzioni da fare.**
- **Indicazione nella “consultazione anagrafica ditta” del rappresentante legale della società.**
- **Implementazione del portale (punto cliente) con l'introduzione del servizio online per la denuncia di “assicurazione frantoi e assicurazione apparecchi radiologici” attualmente inesistenti.**
- **Semplificazione comunicazione motivata prevista dall'art. 28 T.U. per il calcolo della rata premio sul minor presunto.**
- **Implementazione del portale con possibilità di domanda online di dilazione amministrativa.**
- **Perfezionamento della procedura con la creazione di una lista di evidenza che**



possa consentire la sistemazione contabile (d'ufficio) in caso di crediti bloccando l'emissione/formazione del ruolo esattoriale.

- Nell'introduzione di nuovi adempimenti/denunce, prevedere una fase sperimentale a carico di alcuni Consulenti del Lavoro, al fine di prevenire eventuali criticità e problematiche varie.

- Spostare l'obbligo della presentazione della denuncia di infortunio alla P.S. sull'INAIL, essendo già in possesso di tutti i dati necessari all'adempimento.

3.0 Iscrizione Punto Cliente

Facciamo riferimento alla nostra comunicazione protocollo n. 0003443/U/38 del 6/4/2012, per confermare che in questi giorni si completa il processo di "profilazione" avviato l'anno scorso dall'INAIL.

Si ricorderà, infatti, che l'INAIL non avendo istituito un profilo distinto per ogni soggetto che operava in via telematica, ne utilizzava uno unico denominato "Consulenti del lavoro old", all'interno del quale c'era di tutto: società, tributaristi, avvocati, commercialisti, ecc.

Grazie anche alle nostre sollecitazioni, l'Istituto assicuratore ha ora istituito i vari profili professionali, avviando il processo di migrazione delle varie figure.

Per quanto riguarda i consulenti del lavoro, entro il 30 aprile dell'anno scorso i colleghi che risultavano iscritti con partita IVA, anziché con codice fiscale, dovevano chiedere alla propria sede INAIL di aggiornare l'utenza, pena la disabilitazione dei servizi telematici.

Coloro, invece, che erano iscritti con codice fiscale alfanumerico, sarebbero migrati automaticamente nel nuovo profilo "Consulenti del lavoro".

Siamo a conoscenza che alcuni colleghi hanno ricevuto, in questi giorni, un sollecito da parte dell'INAIL per completare, entro il 30/6/2013, le procedure d'iscrizione al Punto Cliente.

Si consiglia di recarsi nelle rispettive sedi per chiarire le proprie posizioni e comprendere, eventualmente, come mai non si sia realizzata la migrazione automatica.

Ribadiamo che chi non ha ricevuto alcuna comunicazione, o ha già provveduto a sistemare il proprio profilo, nulla dovrà porre in essere entro il prossimo 30 giugno.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

IL VICE PRESIDENTE
(Vincenzo Silvestri)

VS/vs